

DELIBERAZIONE 8 OTTOBRE 2024

400/2024/R/EEL

APPROVAZIONE DEI PARAMETRI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI ROSS PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER GLI ANNI 2024 E 2025

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1311^a riunione del 8 ottobre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 recante norme per il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944;
- il regolamento (UE) 838/2010 della Commissione del 23 settembre 2010, in materia di meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e s.m.i., sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2024/1747 del parlamento europeo e del consiglio del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;

- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e s.m.i.;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, come convertito dalla legge 2 febbraio 2024, n. 1 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, recante la determinazione dell'ambito della Rete di Trasmissione Nazionale dell'energia elettrica (di seguito: RTN), e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005, recante la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale e la relativa convenzione allegata, come modificata e integrata con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico 15 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 13 dicembre 2001, n. 304/01;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A, e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, e il relativo Allegato A (TIMM) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A (TIS) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2013, 142/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2015, 517/2015/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/EEL, e il relativo Allegato A (TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A (TIUC) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL e il relativo Allegato A e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 431/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2021, 576/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 527/2022/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2023, 154/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 154/2023/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/EEL e il relativo Allegato A (TIDE);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 606/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 606/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 615/2023/R/EEL) e il relativo Allegato A (RTTE 6PRTE);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL e i relativi Allegati A (TIT), B (TIME) e C (TIC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 632/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 632/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2024, 224/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 224/2024/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l’Autorità ha approvato il Testo integrato della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, per il periodo 2024-2031 (TIROSS), definendo criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base applicati a partire dal sesto periodo di regolazione (6PR); per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica è prevista l’applicazione dei criteri ROSS-base a partire dal 2024;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l’Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS-base di cui al TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, a decorrere dal 2024 (di seguito: criteri ROSS);
- con la deliberazione 615/2023/R/EEL, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica (RTTE), per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRTE), riguardanti le modalità di determinazione dei ricavi di riferimento a copertura dei costi del servizio di trasmissione e di funzionamento di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) per l’attività di dispacciamento, e le modalità di determinazione delle tariffe di trasmissione;
- con la deliberazione 632/2023/R/EEL, l’Autorità ha determinato i ricavi di riferimento a copertura dei costi per il servizio di trasmissione e di funzionamento di Terna per l’attività di dispacciamento, e le tariffe trasmissione per l’anno 2024;
- con la deliberazione 224/2024/R/EEL, di approvazione delle modalità di funzionamento del Portale per la programmazione efficiente delle infrastrutture della

rete di trasmissione nazionale (di seguito, anche RTN) realizzato da Terna ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 181/23, l'Autorità ha previsto che la valutazione dei relativi costi incrementali legati al Portale “*avvenga nell'ambito del processo di valutazione dell'istanza dei parametri ROSS, congiuntamente ai costi incrementali richiesti dalla società attraverso il parametro Z-factor, prevedendo che tali costi, una volta ammessi ai riconoscimenti tariffari, siano soggetti ai meccanismi di efficientamento dei costi operativi previsti dalla regolazione tariffaria di cui alla RTTE*”;

- con la deliberazione 216/2024/R/GAS, di approvazione dei ricavi riconosciuti e di determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2025, l'Autorità ha approvato le istanze relative ai parametri rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri ROSS presentate dalle imprese di trasporto del gas naturale e, contestualmente, ha apportato modifiche alla RTTG 6PRT (Allegato A della deliberazione 139/2023/R/GAS), volte ad assicurare il rispetto del principio di minimizzazione delle necessità di bilanciamento tra ricavi effettivi e ricavi ammessi, di cui al comma 6.5 del TIROSS, derivanti dal c.d. *tariff decoupling* conseguente all'applicazione dei criteri ROSS; in particolare, è stato previsto che:
 - a) nell'ambito del procedimento tariffario per l'anno $t+1$, i ricavi di riferimento dell'anno t (di presentazione della proposta tariffaria) siano rideterminati considerando non soltanto i dati patrimoniali di consuntivo dell'anno precedente, ma anche gli eventuali aggiornamenti del tasso di remunerazione del capitale investito, del tasso di variazione dell'inflazione e del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevanti per le determinazioni tariffarie del medesimo anno t , nonché le quote *slow money* e *fast money* determinate tenendo conto della spesa effettiva totale, anche stimata, e del tasso di capitalizzazione presentato nell'ambito dell'istanza ROSS;
 - b) ai fini degli aggiornamenti tariffari annuali del periodo regolatorio (a decorrere dal 2025), nei ricavi di riferimento rilevanti per le tariffe siano incluse, ove disponibili, le componenti *slow money* e *fast money*, determinate sulla base del tasso di capitalizzazione presentato nell'ambito dell'istanza ROSS e della spesa totale, anche previsiva.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione 497/2023/R/COM, lo *Z-factor* può essere attivato esclusivamente previa dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 40 del TIROSS, ossia:
 - a) correlazione tra l'incremento dei costi operativi e la realizzazione di nuovi investimenti per la transizione energetica o variazioni del perimetro di attività;
 - b) individuazione del perimetro di attività svolte da cui l'operatore si aspetta costi incrementali, con indicazione dei relativi costi;
 - c) indicazione delle variabili che consentano di misurare *ex post* lo strutturale incremento del perimetro delle attività svolte e tenere una separata rendicontazione dei costi incrementali connessi all'attivazione dello *Z-factor*,

- tramite adeguate evidenze contabili e attestazione da parte di soggetti terzi preposti;
- ai sensi dell'articolo 43 della deliberazione 497/2023/R/COM, il gestore del sistema di trasmissione presenta, entro il 30 novembre 2024, l'istanza relativa ai parametri rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri ROSS a decorrere dal 2024 (di seguito: istanza ROSS); il medesimo articolo dispone che l'istanza sia valutata dall'Autorità preliminarmente in sede di determinazione della tariffa di trasmissione 2024 e, qualora siano necessari ulteriori approfondimenti, entro il 31 marzo 2024;
 - con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha chiarito che:
 - a) limitatamente al primo anno del periodo regolatorio, possono essere ammessi costi incrementali *“legati a dinamiche di costo operativo ricorrenti e strutturali non adeguatamente rappresentate nell'anno test”* (cfr. 4.20 dell'Allegato A); nel dettaglio, in forza di tale previsione devono intendersi ricompresi i costi incrementali per *Cybersecurity e Information Technology*;
 - b) è necessario calcolare il parametro *Z-factor* nei limiti dei costi operativi effettivi (come stimati in sede di istanza), in coerenza con il principio, anche chiarito al punto 7.40 dell'Allegato A della deliberazione 497/2023/R/COM, secondo cui *“la possibilità di attivare lo Z-factor ha lo scopo di incrementare la baseline di costo operativo...al fine di rendere confrontabile la baseline con la spesa effettiva per la determinazione delle efficienze”*;
 - con la comunicazione del 5 dicembre 2023 (prot. Autorità A/76854 del 6 dicembre 2023), Terna ha presentato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 43 della deliberazione 497/2023/R/COM, l'istanza ROSS, nell'ambito della quale:
 - a) ha comunicato l'adesione all'opzione a basso potenziale di incentivo di cui all'articolo 10 del TIROSS (c.d. SBP);
 - b) ha richiesto l'attivazione del parametro *Z-factor* di cui all'articolo 40 del TIROSS per tenere conto di costi operativi incrementali per gli anni 2024 e 2025 rispetto alla *baseline* di costo operativo riconducibili ai seguenti ambiti:
 - (i) evoluzione e gestione dei mercati e del sistema elettrico;
 - (ii) connessione degli utenti alla RTN;
 - (iii) manutenzione e gestione degli *asset* incrementali;
 - (iv) *Cybersecurity e Information Technology*.
 - c) ha proposto un tasso di capitalizzazione per gli anni 2024-2025 in coerenza con i criteri di cui all'articolo 14 della deliberazione 497/2023/R/COM, per i servizi di trasmissione, Piano di difesa, misura e dispacciamento;
 - con la comunicazione del 13 dicembre 2023 (prot. Autorità P/78231), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a Terna gli esiti del procedimento di determinazione dei ricavi e dei livelli tariffari per l'anno 2024, evidenziando, con riferimento all'istanza di attivazione dello *Z-factor*, l'opportunità di considerare in via transitoria nei livelli tariffari per l'anno 2024, ad integrazione della *baseline* dei costi operativi, un valore di costi incrementali pari al 50% dei costi incrementali richiesti nell'istanza ROSS, in ragione della necessità di ulteriori approfondimenti circa l'ammissibilità e la quantificazione dell'importo riconoscibile dell'istanza;

- con la deliberazione 632/2023/R/EEL, di determinazione delle tariffe trasmissione per l'anno 2024, l'Autorità ha quindi ammesso in via transitoria, nella *baseline* dei costi operativi riflessa nei livelli tariffari del 2024, il 50% dei costi incrementali richiesti da Terna tramite *Z-factor*, rimandando a successivi approfondimenti la valutazione dell'istanza ROSS;
- con la comunicazione del 13 febbraio 2024 (prot. Autorità P/10995), gli Uffici hanno richiesto chiarimenti e approfondimenti sull'istanza di *Z-factor*, con particolare riferimento alla riconducibilità dei costi incrementali a nuovi investimenti per la transizione energetica o variazioni del perimetro di attività, alle variabili (c.d. *driver* di costo) che consentano di verificare *ex post* l'incremento del perimetro delle attività svolte, nonché ai relativi criteri di calcolo;
- con la comunicazione del 10 aprile 2024 (prot. Autorità A/26315 di pari data), in risposta alla comunicazione del 13 febbraio 2024, Terna ha presentato approfondimenti e integrazioni in merito all'istanza ROSS;
- le tempistiche per la presentazione, da parte di Terna, degli approfondimenti e delle integrazioni richiesti dagli Uffici, unitamente alle ulteriori necessità di approfondimento istruttorio di cui ai successivi alinea, hanno reso necessario un posticipo del termine di cui all'articolo 43 della deliberazione 497/2023/R/COM ai fini della valutazione dell'istanza da parte dell'Autorità (31 marzo 2024);
- con la comunicazione del 21 giugno 2024 (prot. Autorità P/743643), gli Uffici dell'Autorità hanno trasmesso a Terna le risultanze istruttorie in merito all'istanza ROSS, chiedendo integrazioni e ulteriori valutazioni sull'istanza di attivazione dello *Z-factor*, in particolare in relazione a:
 - a) i *driver* di costo considerati ai fini della stima del costo incrementale;
 - b) la necessità di calcolare il parametro *Z-factor* nei limiti dei costi operativi effettivi;
 - c) l'ammissibilità di alcuni costi incrementali esclusivamente in forza della previsione di cui al punto 4.20 dell'Allegato A alla deliberazione 497/2023/R/COM, limitatamente al primo anno del periodo regolatorio;
 - d) con particolare riferimento al Portale per la programmazione efficiente delle infrastrutture della RTN, la necessità che la società riconduca i relativi costi nell'ambito dei costi incrementali richiesti con *Z-factor*;
 - e) l'opportunità che vengano valutati margini di efficienza ed eventuali sinergie, attuali o prospettiche, nei costi incrementali rispetto alle risorse esistenti;
- con la comunicazione del 16 luglio 2024 (prot. Autorità A/52012 del 17 luglio 2024), come integrata e modificata con la comunicazione 23 settembre 2024 (prot. Autorità A/67109 di pari data), Terna ha inviato le integrazioni e i chiarimenti richiesti ed ha ripresentato l'istanza ROSS, inclusiva dell'attivazione dello *Z-factor*, aggiornata con le stime più recenti di spesa (operativa e di capitale) ed integrata delle informazioni relative ai costi operativi incrementali associati al nuovo ambito "Programmazione Territoriale Efficiente" previsto dal decreto-legge 181/2023, evidenziando come i costi incrementali oggetto di istanza siano stimati "*secondo logiche di efficienza e di sinergia attraverso la massimizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo di risorse esistenti*";

- l'istanza ROSS, come da ultimo inviata da Terna in esito alle risultanze istruttorie, è risultata in linea generale coerente con i criteri regolatori vigenti e rispondente a quanto richiesto dagli Uffici; tuttavia, il procedimento istruttorio ha fatto emergere alcuni profili critici relativi alla complessità e all'onerosità del meccanismo regolatorio, in relazione al processo di valutazione e approvazione dell'istanza di attivazione del parametro *Z-factor*, sia alle verifiche che, *ex post*, serviranno a monitorare l'effettivo incremento strutturale dei costi operativi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) la pertinenza dei costi incrementali richiesti rispetto alle tipologie di costo previste dai criteri ROSS;
 - b) la perimetrazione dei costi incrementali richiesti rispetto ai costi effettivi considerati nella *baseline*;
 - c) l'individuazione di specifici *driver* di costo utili a misurare *ex post* lo strutturale incremento del perimetro delle attività svolte;
 - d) la rendicontazione dei costi incrementali sostenuti e/o l'effettiva entità dei *driver*;
 - e) la necessità di rideterminare *ex post* il valore dello *Z-factor* approvato *ex ante*;
 - f) l'elevato rischio di asimmetria informativa tra regolatore e gestore in relazione alle previsioni di specifiche voci di costo;
- analoghe criticità relative alla complessità e all'onerosità del processo di valutazione e approvazione dell'istanza di attivazione del parametro *Z-factor*, nonché la necessità di rideterminare *ex post* il valore dello *Z-factor*, erano già emerse in sede di approvazione, con la deliberazione 216/2024/R/GAS, dei parametri rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri ROSS presentati dalle imprese di trasporto del gas naturale;
- le soprarichiamate criticità impongono una riflessione in merito all'opportunità di revisione dell'istituto dello *Z-factor* in ottica di semplicità amministrativa e certezza dei tempi del procedimento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare i parametri di cui all'istanza ROSS, come da ultimo presentata da Terna;
- con particolare riferimento al parametro *Z-factor*, espresso in termini percentuali a partire dalla *baseline* dei costi operativi approvata con la deliberazione 632/2023/R/EEL, rideterminare tale parametro *ex post* in sede di rideterminazione dei ricavi ammessi del gestore, in funzione:
 - a) dell'effettiva entità del *driver*, nei limiti dell'affidamento dato *ex ante* con l'approvazione dell'istanza;
 - b) dell'inflazione effettiva rispetto a quella considerata *ex ante* nel livello della *baseline*;
 - c) del livello di consuntivo del costo operativo effettivo complessivo;
- in ossequio al principio di minimizzazione delle necessità di bilanciamento tra ricavi effettivi e ricavi ammessi derivanti dal c.d. *tariff decoupling*, di cui al comma 6.5 del TIROSS, integrare le previsioni della RTTE prevedendo che, in sede di aggiornamento annuale dei ricavi di riferimento per la determinazione delle tariffe, si

considerino anche le componenti *slow money* (dell'anno precedente quello tariffario) e *fast money* (dell'anno tariffario) determinate sulla base del tasso di capitalizzazione presentato nell'ambito dell'istanza ROSS e della spesa totale, anche previsiva;

- apportare la correzione di un errore materiale alla RTTE;
- in considerazione delle complessità e dell'onerosità delle attività istruttorie legate allo *Z-factor*, avviare approfondimenti sull'opportunità di superare l'istituto per i restanti anni del periodo regolatorio (2026 e 2027) nell'ottica di semplificazione; in tal senso, al fine di valutare una potenziale evoluzione finalizzata a considerare la dinamica *forward-looking* della *baseline* di tutti i costi operativi, effettuare i suddetti approfondimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 527/2022/R/COM

DELIBERA

1. di approvare i parametri oggetto di istanza presentata ai sensi dell'articolo 43 della deliberazione 497/2023/R/COM ai fini dell'applicazione dei criteri ROSS dal 2024, come riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
2. di disporre le seguenti modifiche alla RTTE:
 - a) all'articolo 5, comma 7, lettera d), sono aggiunte le parole “, determinati tenendo conto della spesa effettiva totale, anche stimata, e del tasso di capitalizzazione approvato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 43 della deliberazione 497/2023/R/COM”;
 - b) all'articolo 7, comma 3, lettera d), sono aggiunte le parole “, determinata tenendo conto della spesa effettiva totale, anche stimata, e del tasso di capitalizzazione approvato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 43 della deliberazione 497/2023/R/COM”;
 - c) all'articolo 8, comma 5:
 - i. le parole “La quota di ricavo di riferimento a copertura dei”, sono sostituite dalle seguenti parole “Per il primo anno del periodo di regolazione, la *baseline* dei”;
 - ii. al termine del capoverso, sono aggiunte le parole “Ai fini della determinazione dei ricavi ammessi *ex post*, si considera il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo dell'anno *t* coerente con i criteri di cui all'articolo 36 del TIROSS”;
 - d) all'articolo 8, comma 6, le parole “quota di ricavo a copertura” sono sostituite da “*baseline*”;
 - e) all'articolo 8, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

“8.11 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, la quota di ricavo a copertura dei costi operativi è aggiornata considerando la quota *fast money* determinata in coerenza con i criteri ROSS, tenendo conto della spesa effettiva totale, anche stimata, e del tasso di capitalizzazione approvato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 43 della deliberazione 497/2023/R/COM.”;

- f) all'articolo 25, comma 1, lettera b), le parole “t-2” sono sostituite dalle parole “t-1”;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Terna S.p.A.;
 4. di pubblicare il presente provvedimento e la RTTE aggiornata, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini